

[32594]

Anno 2026

Sezione concorsi

CORSI-CONCORSI

Provincia autonoma di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

del 12 gennaio 2026, n. 6

Corso-concorso pubblico per il reclutamento di n. 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento (articolo 100 della Legge provinciale 5/2006)

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 6

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Corso-concorso pubblico per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento (articolo 100 della Legge provinciale 5/2006).

Il giorno **12 Gennaio 2026** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA

Assenti:

ASSESSORE

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”;

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 100 (Reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali);

visto il decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. ”Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)” e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)” e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 10 giugno 1982, n. 349 “Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell’anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi”;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizione per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”, in particolare l’articolo 22 (Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni);

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l’attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e l’attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;

visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali;

visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni "Codice dell'amministrazione digitale" e la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2468;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro applicabile ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento;

vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento e tenuto conto – al fine di determinare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera c), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 10-12/Leg. del 2009, il numero dei posti messi a concorso – dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del bando, nonché delle previsioni, riferite al quinquennio successivo all'approvazione del bando, di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi di dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative attualmente in servizio;

ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'indizione di un corso-concorso pubblico per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e disciplinato dal decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg., come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2025, n. 77;

ritenuto opportuno altresì di adottare, per lo svolgimento del corso-concorso, la procedura di cui all'art. 12 bis del Regolamento, introdotta dalla citata modifica, sia per la maggior celerità della stessa, alla luce della necessità di giungere all'approvazione delle relative graduatorie in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2026-2027, sia per il suo carattere di innovatività, considerata la possibilità di accompagnare con un percorso di formazione teorico-pratico l'inserimento professionale dei candidati assunti;

visto l'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall'articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma di Trento";

dato atto che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di indire, ai sensi dell'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e dell'art. 12 bis del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. “Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, un corso-concorso pubblico per il reclutamento di 20 dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali della Provincia autonoma di Trento;
2. di approvare l'allegato testo del Bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, nonché i relativi allegati A (Preferenze) e B (Informativa privacy);
3. di disporre la pubblicazione del bando di concorso nell'albo telematico della Provincia autonoma di Trento, sul sito internet www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi del D.P.P. 22-102/Leg dd 12/10/2007 art. 11 comma 2, dando atto che dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione del concorso in oggetto;
4. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 25,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che avverso questo bando è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso;

Adunanza chiusa ad ore 09:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 BANDO

002 Allegato A - preferenze

003 Allegato B - informativa privacy

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

BANDO DEL CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI 20 DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO, DI CUI ALL'ART. 100 DELLA LEGGE PROVINCIALE 5/2006**Articolo 1*****Posti messi a concorso e trattamento economico***

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. "Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)", e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "Regolamento", è indetto un corso-concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'articolo 100 della legge provinciale 5/2006. I contenuti di questo bando e le modalità di espletamento del corso-concorso sono conformi alle norme del Regolamento e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il numero dei posti messi a concorso è determinato in 20 (venti) posti complessivi.
3. Ai candidati dichiarati vincitori, la Provincia, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, della legge provinciale 5/2006 attribuisce, come da CCPL 2006 - Dirigenti scolastici - articolo 39 "Incarichi dei Dirigenti scolastici" ora sostituito dall'articolo 10 dell'Accordo 4 febbraio 2016, capo V "Incarichi dirigenziali", la qualifica di Dirigente, conferendo le seguenti posizioni funzionali:
 - a. preposizione alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale.
4. Ai candidati dichiarati vincitori, assunti e inquadrati in servizio ai sensi dell'articolo 17 di questo bando, compete il trattamento economico relativo alla qualifica prevista dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Il trattamento economico lordo è il seguente:
 - a. stipendio tabellare (comprensivo dell'indennità integrativa speciale) pari ad euro 62.040,00 annui lordi, inclusa la tredicesima mensilità;
 - b. retribuzione di posizione corrispondente alla fascia di dimensione e complessità relativa all'istituzione scolastica diretta, secondo quanto previsto dal vigente CCPL – area della dirigenza scolastica:

Terza fascia € 37.500,00

Seconda fascia € 32.400,00

Prima fascia € 26.800,00;
 - c. retribuzione di risultato di cui all'articolo 64 del vigente contratto collettivo provinciale.

Articolo 2***Organizzazione del corso-concorso***

1. Il Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola, di seguito denominato "Servizio competente", cura l'organizzazione del corso-concorso pubblico, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Le operazioni del corso-concorso devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento della dirigente del Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di effettuazione della prima prova scritta, con esclusione della prova preselettiva.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell'Ufficio mobilità, concorsi, assunzioni personale docente scuola a carattere statale che è incardinato nel Servizio competente (0461/491357).
4. Per rispondere ai quesiti dell'utenza relativi alla procedura, l'Amministrazione può attivare un chatbot (assistente virtuale) fondato sull'intelligenza artificiale generativa, raggiungibile dal sito Vivoscuola.

Articolo 3

Requisiti specifici per l'ammissione al corso-concorso

1. Al corso-concorso è ammesso a partecipare, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento, il personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle scuole statali, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, in possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale o titolo equipollente e che ha prestato servizio di insegnamento, con il prescritto titolo d'accesso, per almeno sette anni, anche a tempo determinato, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche paritarie del sistema educativo provinciale o nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione.
2. Il servizio effettivo è computato, ai fini del comma 1, se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico. Si considera utile soltanto il servizio prestato a partire dalla data di effettiva assunzione.
3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso, previsto dall'articolo 5, comma 1, di questo bando.
4. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

Articolo 4

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare al corso-concorso i candidati in possesso dei requisiti generali sotto riportati:
 - a) non aver superato il limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso;
 - b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, di essere familiare di un cittadino di Stato membro dell'Unione Europea, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure di essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di accertarla, anche successivamente all'assunzione, mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di

coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti. In tale caso, l'aspirante dirigente può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendone la relativa spesa. Alla visita medica vengono sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della loro invalidità;

- e) non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) e/o di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale);
 - f) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti con minori;
 - g) non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest'ultimo caso l'amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell'eventuale ammissione alla procedura;
 - h) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
 - i) non possono essere assunti coloro che nei cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale (salvo interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato, per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.
2. Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto dalla nota del M.I.U.R. prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013;
 - c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 3 e di cui al presente articolo e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata del dirigente del Servizio competente, l'esclusione dal corso-concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti previsti. L'esclusione, unitamente alle relative motivazioni, sarà comunicata all'interessato tramite comunicazione personale.

Articolo 5

Termine e modalità di presentazione della domanda di ammissione al corso-concorso

1. La domanda di partecipazione al corso-concorso, a pena di esclusione, deve essere compilata e presentata con modalità telematica, collegandosi al portale tematico della scuola trentina Vivoscuola nell'apposita area dedicata: www.vivoscuola.it/Lavorare-nella-scuola/Concorsi seguendo le istruzioni per la compilazione fornite allo stesso indirizzo, entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda

scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considererà valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta.**

2. L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d'identità elettronica (CIE), seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno fornite allo stesso indirizzo. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016, n. 2468 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, alla presentazione della domanda con apposizione di firma autografa.
3. Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 4, dei requisiti di ammissione specifici previsti dall'articolo 3, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al corso-concorso ai sensi dei due articoli precedenti, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A) nonché quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8:
 - a) l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'articolo 3 della L.P. 10 settembre 2003, n. 8, o di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità di tempi aggiuntivi. I candidati devono far pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, in tempo utile rispetto allo svolgimento delle prove, in originale o in copia autenticata – all'Ufficio mobilità, concorsi ed assunzioni del personale non docente della scuola, via Gilli n. 3, Trento – la certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio e apposito certificato medico per quanto attiene l'indicazione precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno. La documentazione può essere inviata anche in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del Servizio competente (serv.perscuola@pec.provincia.tn.it). La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta;
 - b) l'eventuale richiesta, per i candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di sostituire le prove scritte (ad esclusione della prova preselettiva) con un colloquio orale, uno per ciascuna prova, di analogo contenuto disciplinare (tale richiesta deve essere supportata dalla documentazione di cui al punto a) che attesti una grave disgrafia e disortografia);
 - c) il comune di residenza, l'esatto indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale), l'eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al corso-concorso, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
 - d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

- e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'Allegato A) al presente bando (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno valutati, fatta eccezione per quanto disposto relativamente alle preferenze di cui al punto 4 e 15 dell'Allegato A);
- f) il possesso dei titoli di accesso indicati nell'articolo 3 del bando di corso-concorso, con indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, dell'anno accademico in cui è stato conseguito e del voto riportato. Nel caso di titolo conseguito all'estero dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di equipollenza;
- g) l'abilitazione all'insegnamento con indicazione della procedura e della data di conseguimento. Nel caso di titolo conseguito all'estero dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo abilitante in Italia;
- h) la classe di concorso o il posto di titolarità;
- i) la sede e l'istituto di titolarità e di servizio. I candidati in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo devono indicare l'ultima istituzione scolastica di titolarità, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio;
- j) la data dell'assunzione a tempo indeterminato;
- k) l'effettiva anzianità di servizio nelle scuole statali o provinciali di istruzione e formazione professionale. I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa;
- l) i titoli culturali, di servizio e professionali di cui all'Allegato A del Regolamento;
- m) la scelta della lingua straniera (tra francese, inglese, spagnolo e tedesco), la cui capacità di comprensione e conversazione è accertata nella prova orale di cui all'art. 13 di questo bando;
- n) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa per il trattamento dei dati personali allegata al bando;
- o) di aver provveduto al versamento di Euro 25,00 quale tassa di partecipazione al corso-concorso.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di pagamento "PagoPA". L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento; la tassa non può in nessun caso essere rimborsata.

Il versamento deve essere effettuato con la causale "Cognome Nome Tassa corso-concorso per DIRIGENTE SCOLASTICO".

5. Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso, nonché alla data di assunzione.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per altri eventuali disgridi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Nel caso in cui dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi o incertezze, l'Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione stessa. Il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine perentoriamente stabilito, comporterà la non valutazione della relativa dichiarazione o del titolo dichiarato. In ogni caso qualora, pur in presenza di una corretta compilazione della domanda, nel corso della procedura l'Amministrazione necessitasse di informazioni integrative o a chiarimento rispetto ai dati dichiarati dal partecipante nel modello di domanda, il candidato verrà invitato, tramite comunicazione inviata prioritariamente all'indirizzo PEC, o in mancanza di questo, all'indirizzo email dichiarato, a fornire tali indicazioni entro un termine perentorio indicato, trascorso il quale, in mancanza di riscontro, il dato dichiarato non verrà tenuto in considerazione.

8. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nell'Allegato C del presente bando.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra; sanzioni penali sono previste dall'art. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci.
10. Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione d'ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.
11. I candidati sono ammessi al corso-concorso con riserva di accertamento successivo del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda.
12. Gli esiti delle prove saranno resi noti all'Albo della Provincia autonoma di Trento e sul portale Vivoscuola alla relativa pagina web del corso-concorso, tramite codice identificativo personale che verrà fornito ai candidati.

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento.
2. La commissione è composta da quattro membri scelti tra esperti di amministrazioni e di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, anche collocati a riposo, con una anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, anche in deroga al decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore).
3. Tra i quattro membri la Giunta provinciale individua il presidente, scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di università statali o equiparate.
4. Per lo svolgimento della prova pratica la commissione viene integrata da un ulteriore membro esperto con competenze in selezione del personale o psicologia del lavoro.
5. Per la prova concernente la lingua straniera, alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze.

Articolo 7

Articolazione del corso-concorso

1. Il corso-concorso si svolge ai sensi della procedura definita all'art. 12 bis del Regolamento ed è così articolato:

- a) una prova di preselezione a risposta multipla, che potrà essere attivata qualora siano iscritti al corso-concorso più di 120 candidati;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova pratica per la verifica delle attitudini a rivestire il ruolo;
 - d) un corso di formazione teorica;
 - e) una prova orale.
2. Durante le prove non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. Sarà precluso l'utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico personale, pena l'esclusione dal corso-concorso. Il concorrente che è trovato in possesso durante le prove di materiale la cui consultazione è vietata o limitata o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è immediatamente escluso dal corso-concorso. In tale ultima ipotesi, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.
 3. L'esito della preselezione e delle prove è pubblicato sul portale www.vivoscuola.it e sull'Albo telematico della Provincia nell'apposita area dedicata al corso-concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non viene data alcuna comunicazione personale a mezzo posta dell'esito.
 4. Per lo svolgimento del corso-concorso, l'Amministrazione può ricorrere al supporto di una ditta specializzata nella gestione di procedure concorsuali.

Articolo 8

Diario e sede di svolgimento delle prove

1. L'avviso relativo ai calendari delle prove previste dal presente bando è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al corso-concorso, almeno 20 giorni prima di ogni prova e sull'Albo telematico della Provincia. Nel caso sia pubblicato contestualmente il diario di due o più prove, tale pubblicazione sarà effettuata almeno 20 giorni prima del giorno in cui si svolgerà la prima prova.
2. L'avviso relativo alle sedi delle prove, relativa ubicazione ed eventuale assegnazione alle medesime dei candidati è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al corso-concorso e sull'Albo telematico della Provincia.
3. Per ciascuna prova prevista dal presente bando i candidati si devono presentare nelle sedi e nelle tempistiche indicate dall'amministrazione muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e eventuale altra documentazione indicata nell'avviso di convocazione.
4. La vigilanza durante le prove è affidata agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui può essere assegnato altro personale individuato dal Servizio competente.
5. In caso di assenza temporanea di uno o più componenti della commissione esaminatrice, le prove si possono svolgere comunque alla presenza del personale addetto alla vigilanza.
6. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al corso-concorso e sull'Albo telematico della Provincia .
7. Le prove del corso-concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
8. La presentazione in ritardo alla sede della prova comporta l'esclusione dal corso-concorso, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti, fatte salve eventuali eccezioni stabilite dalla Commissione esaminatrice.
9. Gli avvisi previsti da questo articolo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non viene inviato alcun tipo di comunicazione personale.

Articolo 9
Preselezione per esami

1. La preselezione per esami è diretta ad individuare i candidati da ammettere alle prove scritte successive e consiste in un test a risposta multipla predeterminata; essa verte sulle aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del Regolamento. La Commissione esaminatrice può definire in ogni caso le specifiche materie oggetto della prova preselettiva, individuandole tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento di cui all'allegato B.
2. Il test è composto dalla commissione esaminatrice ed è formato da 50 quesiti. La prova ha durata di 70 minuti. Per ogni risposta corretta sono assegnati 2 punti, per ogni risposta errata e per ogni risposta non data saranno assegnati 0 punti.
3. L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La Commissione elabora una traccia per ciascuna sessione della prova preselettiva.
4. Superano la preselezione tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 70/100. Sono ammessi alle successive prove i candidati che si collocano nelle prime 120 (centoventi) posizioni della graduatoria preselettiva. Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la centoventesima posizione. Qualora consegua un punteggio almeno pari a 70/100 un numero inferiore a 120 candidati, non potranno comunque essere ammessi alla fase successiva del corso-concorso ulteriori candidati con punteggio inferiore ai 70/100.
5. La mancata inclusione nelle prime 120 posizioni, eventualmente aumentate del numero dei pari merito sulla centoventesima posizione, comporta l'esclusione dal proseguimento della procedura concorsuale. Il punteggio conseguito nella fase preselettiva non concorre alla formazione delle graduatorie finali.
6. I candidati con invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono direttamente ammessi a sostenere le prove scritte successive, in soprannumero rispetto ai candidati ammessi ai sensi del precedente comma 4, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 bis, delle legge 104/1992

Articolo 10
Prova scritta

1. La prova scritta accerta le conoscenze teoriche del candidato e può consistere in un tema oppure in domande a risposta sintetica che consentano in ogni caso alla commissione esaminatrice di valutare le conoscenze teoriche del candidato nonché le capacità espositive, di analisi, logico-deduttive e argomentative.
2. La prova scritta è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100.
3. La prova scritta verte sulle materie ricomprese tra le aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del Regolamento. La Commissione esaminatrice può definire in ogni caso le specifiche materie oggetto della prova scritta, individuandole tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento di cui all'allegato B.
4. Per quanto non specificato dal presente articolo, durata e modalità della prova scritta sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Articolo 11

Prova pratica

1. La prova pratica accerta le attitudini del candidato a rivestire il ruolo e consiste in una prova scritta o in una prova orale volta ad accertare le attitudini di leadership e di management, la capacità di progettare, attuare e accompagnare il cambiamento, l'orientamento al risultato, le abilità finalizzate a coordinare organizzazioni complesse e a confrontarsi con l'ambiente esterno, l'attitudine alla comunicazione, di promozione delle risorse umane e di motivazione dei collaboratori.
2. La prova pratica è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100.
3. La prova pratica verte sulle materie ricomprese tra le aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del Regolamento. La Commissione esaminatrice può definire in ogni caso le specifiche materie oggetto della prova pratica, individuandole tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento di cui all'allegato B.
4. Per quanto non specificato dal presente articolo, durata e modalità della prova pratica sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Articolo 12

Percorso formativo obbligatorio

1. Sono ammessi al percorso formativo obbligatorio i candidati che si collocano nelle prime 40 posizioni della graduatoria formata dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica. Sono ammessi al percorso formativo obbligatorio anche i pari merito collocati sulla quarantesima posizione.
2. L'elenco dei candidati ammessi al percorso formativo obbligatorio è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al corso-concorso.
3. Il percorso formativo obbligatorio ha per finalità l'approfondimento delle conoscenze teoriche dei candidati sulle materie oggetto di esame.
4. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 60 ore; gli argomenti saranno raggruppati in moduli giornalieri; alcuni moduli, o parti di essi, saranno erogati in modalità FAD.
5. Il percorso formativo obbligatorio si svolge al di fuori dell'orario di lavoro. I candidati hanno l'obbligo di frequenza per un minimo di ore corrispondenti al settantacinque per cento della durata complessiva della formazione in presenza, quest'ultima pari a 45 ore, pena la non ammissione alla prova orale. Al termine del percorso formativo obbligatorio, al candidato è rilasciato un certificato attestante il rispetto della frequenza minima richiesta, anche con riferimento ai singoli moduli proposti.
6. Per la realizzazione del percorso formativo obbligatorio, la Provincia si avvale dell'IPRASE.
7. L'Amministrazione rende noto il programma e il calendario del percorso formativo dopo lo svolgimento delle prove scritte.

Articolo 13

Prova orale

1. La prova orale si svolge al termine del corso di formazione teorica e verte sulle materie ricomprese tra le aree tematiche e ambiti di riferimento previsti dall'allegato B del

Regolamento e sugli argomenti sviluppati nel corso di formazione teorica. La Commissione esaminatrice può definire in ogni caso le specifiche materie oggetto della prova orale, individuandole tra le aree tematiche e gli ambiti di riferimento di cui all'allegato B.

2. La prova è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze, anche gestionali e organizzative, richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente delle istituzioni scolastiche e formative. All'interno della prova orale è accertata anche la competenza linguistica del candidato.
3. La prova orale è valutata in centesimi. Per il suo superamento il candidato deve ottenere una votazione non inferiore a 70/100.
4. Per quanto non specificato dal presente articolo, durata e modalità della prova orale sono stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Articolo 14
Titoli di servizio e cultura

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A del Regolamento. Questi titoli devono essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. Non viene consentita l'integrazione con nuovi titoli in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e la prova pratica ed esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno superato entrambe le prove. L'abbinamento del punteggio delle prove scritte con i nominativi dei candidati, che le avranno superate, avviene solo al termine della valutazione dei titoli.
3. Per la valutazione dei titoli la Commissione si avvale anche del supporto del Servizio competente.
4. I titoli conseguiti all'estero sono valutabili solo se accompagnati da una traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
5. Il risultato della valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove scritte è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al corso-concorso e sull'Albo telematico della Provincia.
6. Tutti i titoli di servizio e di cultura devono essere autocertificati nel modello di domanda; occorre indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione del certificato sostitutivo. Qualora l'autocertificazione sia incompleta o comunque imprecisa, i titoli non verranno valutati. In ogni caso sono valutati solo ed esclusivamente i titoli autocertificati e autodichiarati.
7. I titoli di servizio svolti alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento dopo il 1° gennaio 1998 (Comparto Scuola) sono acquisiti e valutati d'ufficio dall'Amministrazione sulla base della documentazione a disposizione della stessa.
8. I candidati sono invitati a limitarsi a indicare unicamente i titoli valutabili. Si valutano solo i titoli posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso.
9. Il Servizio competente si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritieri. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
10. Ai titoli, indicati nell'Allegato A del Regolamento, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 100 punti. L'allegato indica anche il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuna categoria di titoli.

Articolo 15

Punteggio finale del corso-concorso

1. Fermo restando il punteggio minimo richiesto per il superamento delle singole prove, il punteggio finale del corso-concorso è dato dalla somma ponderata dei punteggi assegnati dalla Commissione nella valutazione della prova scritta, della prova pratica, della prova orale e dei titoli, pesati rispettivamente per il 25 per cento, 35 per cento, 25 per cento, 15 per cento.

Articolo 16

Formazione e approvazione della graduatoria finale e relativa durata

1. La Commissione esaminatrice provvede alla compilazione della graduatoria di merito relativamente ai candidati che hanno superato tutte le prove secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato in base a quanto previsto nell'articolo 15.
2. La Giunta provinciale approva la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito compilata dalla Commissione e, in caso di parità di punteggio, con l'attribuzione delle preferenze previste dall'Allegato A del presente bando dichiarate nella domanda di ammissione.
3. La graduatoria finale è composta dai vincitori nel limite dei posti messi a concorso e dai candidati non vincitori e ha validità per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione.
4. La graduatoria finale del corso-concorso è pubblicata sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al corso-concorso e sull'Albo telematico della Provincia nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.
5. La graduatoria finale è utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori riguardo ai posti messi a concorso, per il periodo di validità della graduatoria stessa, sulla base del fabbisogno annualmente definito dall'Amministrazione. Quest'ultima si riserva di utilizzare la graduatoria finale per effettuare assunzioni a tempo indeterminato anche di candidati non vincitori, in caso di intervenute rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori, fino a garantire la copertura del fabbisogno messo a concorso, ovvero per ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel periodo di validità della graduatoria anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.

Articolo 17

Assunzione e inquadramento

1. L'inquadramento nella qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale 5/2006, è effettuato per tramite dell'assunzione a tempo indeterminato e comunque previa stipulazione di contratto individuale di lavoro, secondo quanto disposto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro applicabile ai dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, ed è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta conferisce al vincitore un incarico della durata di almeno 3 anni sulla sede individuata dopo le operazioni di rotazione degli incarichi provinciali e prima dello svolgimento della mobilità interprovinciale.
3. Nel termine assegnato dalla struttura provinciale competente, i vincitori dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità e assumere effettivo servizio.
4. Il candidato assunto garantisce la permanenza sulla sede di titolarità assegnata e, in ogni caso, presso un'istituzione scolastica o formativa della provincia di Trento, per almeno un triennio.

5. I candidati assunti sono soggetti al periodo di prova previsto dall'articolo 21 dal Contratto collettivo provinciale di lavoro.
6. Durante il periodo di prova, i candidati assunti svolgono un periodo di formazione obbligatoria di natura teorico – pratica, della durata pari ad 150 ore, di cui 120 ore in presenza. Essi hanno un obbligo di frequenza per un minimo di ore corrispondenti al settantacinque per cento della durata complessiva della formazione in presenza. Nel caso il candidato non raggiunga il numero minimo di ore di frequenza previsto, sarà tenuto a ripetere il percorso formativo.
7. Per la realizzazione del percorso formativo obbligatorio teorico- pratico, la Provincia si avvale dell'IPRASE. Il programma del percorso sarà reso noto prima dell'inizio dell'anno scolastico in cui avviene l'inserimento in ruolo.
8. Durante il periodo di prova, al dirigente neoassunto viene assegnato dall'Amministrazione un tutor che lo affianca in presenza, presso la sua scuola di titolarità o presso la scuola di titolarità dello stesso tutor. Il tutoraggio può svolgersi in parte anche in modalità a distanza.
9. Il tutoraggio ha una durata complessiva pari ad almeno 150 ore. Esso si svolge indicativamente tra l'avvio dell'anno scolastico e il 30 giugno. Le modalità di individuazione dei tutor e le attività di accompagnamento svolte dagli stessi verranno disciplinate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 18

Presentazione dei documenti di rito

1. I candidati assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. Devono altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinque del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
3. La Provincia Autonoma di Trento procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al corso-concorso, vengono cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, viene risolto.

Articolo 19

Cessazione dal servizio

1. In caso di successiva cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni di servizio.

Articolo 20
Riferimenti normativi

1. I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il corso-concorso sono conformi al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg. "Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e ss.mm. e per quanto applicabile, al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)" e ss.mm.
2. Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246".
3. Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Legge sul personale della Provincia", dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Legge provinciale sulla scuola", dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché da quanto previsto dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro della dirigenza scolastica.

Articolo 21
Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia.

ALLEGATO A)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO, elencati in ordine di priorità (D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, art. 25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 37, comma 4 e art. 49, comma 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7):

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE E AL VALOR CIVILE, QUALORA CESSATI DAL SERVIZIO;
- 2) I MUTILATI E GLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO;
- 3) GLI ORFANI DEI CADUTI E I FIGLI DEI MUTILATI, DEGLI INVALIDI E DEGLI INABILI PERMANENTI AL LAVORO PER RAGIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO, IVI INCLUSI I FIGLI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI DECEDUTI IN SEGUITO ALL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 CONTRATTA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ;
- 4) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE) PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE;
- 5) MAGGIOR NUMERO DI FIGLI A CARICO (INDICARE IL N. DEI FIGLI A CARICO);
- 6) GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI CHE NON RIENTRANO NELLA FATTISPECIE DI CUI AL PUNTO 2);
- 7) MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA;
- 8) GLI ATLETI CHE HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO;
- 9) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, L'ULTERIORE PERIODO DI PERFEZIONAMENTO PRESSO L'UFFICIO PER IL PROCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- 10) AVERE COMPLETATO, CON ESITO POSITIVO, IL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111, PUR NON FACENDO PARTE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1-QUINQUES, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114;
- 11) AVERE SVOLTO, CON ESITO POSITIVO, LO STAGE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 14, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98;
- 12) ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., (SOCIETÀ PUBBLICA NEL CAMPO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO) IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26;
- 13) APPARTENENZA AL GENERE MENO RAPPRESENTATO NELL'AMMINISTRAZIONE CHE BANDISCE LA PROCEDURA IN RELAZIONE

ALLA QUALIFICA PER LA QUALE IL CANDIDATO CONCORRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 DEL D.P.R. N. 487/94;

- 14) DALL'ESSERE GENITORE O TUTORE LEGALE DI PERSONA, FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, ACCERTATA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE;
- 15) DALL'AVER PRESTATO SERVIZIO IN PROVINCIA (ANCHE PER MENO DI UN ANNO) O IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE (INDICARE L'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA QUALE È STATO PRESTATO IL SERVIZIO);
- 16) MINORE ETÀ ANAGRAFICA;
- 17) DAL MAGGIOR PUNTEGGIO O VALUTAZIONE CONSEGUITSI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 6), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Allegato B)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è la Dirigente del Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel. 0461.494671, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L'elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la intranet provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: la finalità del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e, del Regolamento) e, in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 7/1997 nonché della legge provinciale 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare per i motivi individuati dalla legge n. 104 del 05 febbraio 1992, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Con riferimento alla prova preselettiva del concorso, si precisa che questa potrà avvenire in modalità telematica, con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. In tale caso, allo scopo di effettuare eventuali controlli tesi ad accertare ipotesi di comportamenti fraudolenti posti in atto dai candidati durante le prove, potrà essere attivata una registrazione audio/video dal momento dell'identificazione e fino al termine della prova d'esame. Le eventuali registrazioni audio/video sono ad uso esclusivo della Commissione esaminatrice e/o dell'Amministrazione.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento
- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali).
- Recrytera s.r.l." con sede in Chieti (CH), via Piaggio n. 35;

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 nonché della legge provinciale 7/1997 nonché della legge provinciale 5/2006.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.